

REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/76 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1976****che fissa, per la campagna 1976/1977, gli importi da prendere in considerazione per l'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1428/76 e il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabiliscono per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, prevedono che l'adeguamento del prelievo all'importazione e della restituzione all'esportazione, in caso di fissazione in anticipo, deve essere effettuato tenendo conto dei tassi di conversione per le diverse fasi di trasformazione del riso; che sulla base di tale disposizione i tassi di conversione si applicano all'importo delle maggiorazioni applicabili al risone e all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso lavorato per ottenere le maggiorazioni applicabili al riso semilavorato;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1976/1977, le maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'entrata del riso semigreggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1427/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976⁽⁴⁾; che quelle applicabili al riso lavorato sono state incluse nei prezzi d'entrata di tale riso, calcolati per un riso lavorato a grani tondi, e per un riso lavorato a grani lunghi, dal regolamento (CEE) n. 1922/76 della Commissione, del 2 agosto 1976, che fissa, per la campagna 1976/1977, la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria, la differenza di valore tra quest'ultima e la varietà di riso a grani tondi corrispondente alle qualità tipo, il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi e i prezzi d'entrata del riso lavorato⁽⁵⁾; che i tassi di conversione da prendere in considerazione sono stati fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1484/75⁽⁷⁾;

considerando che, per ciascuna delle fasi di trasformazione del riso preso in considerazione, dall'applicazione dei tassi di conversione all'importo delle maggiorazioni mensili risultano gli importi menzionati nelle tabelle allegate al presente regolamento; che occorre pertanto aumentare di tali importi il prelievo e la restituzione in vigore nel mese della fissazione in anticipo per ottenere il prelievo o la restituzione per il mese dell'importazione o dell'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di risone e di riso semilavorato, l'adeguamento del prelievo o della restituzione in funzione del prezzo d'entrata si effettua, per la campagna di commercializzazione 1976/1977, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

Articolo 2

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione dei medesimi prodotti:

1. ottenuta anteriormente al 1° luglio 1976 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1976, l'adeguamento in funzione del prezzo di entrata è effettuato:

a) aumentando l'ammontare fissato in anticipo dell'importo che figura nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 2162/75 nella colonna luglio-agosto 1976 in corrispondenza del mese della fissazione in anticipo;

b) aumentando l'ammontare ottenuto:

— di 1,52 unità di conto per tonnellata di risone,

— di 2,30 unità di conto per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi,

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 29.

(5) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(7) GU n. L 150 dell'11. 6. 1975, pag. 7.

- di 2,57 unità di conto per tonnellata di riso semilavorato a grani lunghi ;
 - c) aumentandolo, eventualmente, dell'importo che figura nelle tabelle allegate al presente regolamento nella colonna corrispondente al mese in cui è effettuata l'operazione.
2. ottenuta in luglio o agosto 1976 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1976

l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato per il risone ed il riso semilavorato, aumentando l'importo fissato in anticipo dell'ammontare di cui al paragrafo 1 b) e, eventualmente, dell'ammontare di cui al paragrafo 1 c) del presente articolo.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella 1

RISONE

(UC/tonnellata)

[illegible]

Tabella 2

RISO SEMILAVORATO A GRANI TONDI

(UC/tonnellata)

[illegible]

RISO SEMILAVORATO A GRANI LUNGH

[illegible]